



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PISTOIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott. Nicola Latour, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 3065/2014, vertente

TRA

Giuliana nata a e residente in
Massarosa, , rappresentata e
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampaolo Morini, presso lo studio del
quale elegge domicilio in Viareggio alla via Trento n. 4;

Attrice

E

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, con sede legale in Pistoia
alla via Roma n.3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall

;

Convenuta

Oggetto : risarcimento del danno; inadempimento degli obblighi degli intermediari;



RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 10.7.2014, Giuliana conveniva in giudizio la Cassa di risparmio di Pistoia e della Lucchesia, deducendo le seguenti circostanze :

- la sig.ra _____ era titolare, presso la filiale di Viareggio della Cassa di Risparmio di Firenze, oggi Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia, di conto deposito titoli n. 21266540/0/CU e, in data 3.11.2010, acquistava Obbligazioni Cirio FIN. 00/02 7,50% per un controvalore pari ad € 20.000,00;
- l'attrice aveva sempre acquistato titoli a basso rischio e si era sempre affidata alla consulenza di Giulio Falorni, impiegato presso la Banca ove è correntista, e fu proprio l'incaricato della Banca a proporle detto investimento, evidenziando dati positivi relativi alla società emittente, quando, invece, erano note le sue difficoltà finanziarie; inoltre, tali titoli venivano presentati come a basso rischio;
- la banca non fece sottoscrivere all'attrice, all'acquisto delle obbligazioni, né il contratto quadro, né l'atto di acquisto dei titoli stessi;
- alla data di acquisto delle Obbligazioni Cirio, la Banca aveva ommesso di acquisire dal risparmiatore le informazioni necessarie all'adempimento dei doveri prodromici e strumentali alla *suitability rule* e al *know your customer rule*;
- con il passare dei mesi, la Banca ometteva di comunicare agli attori le difficoltà finanziarie in cui versava la Cirio, nonostante si fossero verificati eventi tali da pronosticare il prossimo default; con la operazione Bombril, infatti, si era verificata la distruzione del patrimonio delle imprese del gruppo Cirio e l'azienda finiva in default nel 2002 e veniva dichiarata insolvente nel 2003;
- il gruppo Cirio alla fine del 1999 aveva un debito superiore al miliardo di euro, di cui l'85% verso Banche e procedeva all'emissione di una serie di obbligazioni in Lussemburgo destinate teoricamente ai soli investitori istituzionali, ma in realtà acquistate da chiunque; così, il debito si spostava dalle banche agli obbligazionisti;



- l'8 novembre 2002 arrivava l'insolvenza del bond da 150 milioni cui segue a cascata quello delle altre sei emissioni delle varie società del gruppo.

Tanto premesso in fatto, l'attrice evidenziava in diritto le seguenti questioni :

1) dalla mancata sottoscrizione in forma scritta del contratto quadro derivava la nullità degli ordini di acquisto, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. n. 415/1996 riprodotto nell'art. 23 d.lgs. 58/1998; si evidenziava, infatti, come la stipulazione del contratto quadro costituiva un presupposto di validità dell'ordine e la mancanza della forma scritta comportava la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce fondamento causale degli ordini impartiti dall'investitore all'intermediario finanziario i quali, anche se conclusi in forma scritta, sono nulli se non preceduti da stipulazione di contratto quadro in forma scritta.

2) la condotta della Banca integrava, comunque, una ipotesi di responsabilità contrattuale su cui si fondava domanda risarcitoria. Si evidenziava, difatti, come la Banca aveva l'obbligo di illustrare i rischi dell'operazione e, inoltre, doveva raccogliere dal cliente le informazioni utili a valutare l'operazione richiesta dal cliente, con la conseguenza che doveva astenersi dall'eseguire operazioni inadeguate per il cliente. Nel caso di specie, evidenziava l'attrice come tale obbligo informativo non è stato rispettato, in quanto l'impiegato della Banca omise di riferire che il titolo aveva un rapporto liquidità/indebitamento molto elevato e non ha fatto sottoscrivere i moduli sui rischi. Inoltre, non era stato indicato come titolo in conflitto di interesse nonostante si trattasse di "negoziazione per conto proprio".

3) la Banca non ha adempiuto ai propri obblighi di correttezza e buona fede in fase precontrattuale, in quanto avrebbe dovuto consegnare al cliente il documento informativo e avrebbe dovuto acquisire le informazioni necessarie in ordine alla situazione finanziaria del cliente (c.d. divieto di *churning* e *suitability rule*); tali doveri di informazione sussistono, poi, anche dopo la stipulazione del contratto di intermediazione, in quanto è dovere della Banca porre sempre il cliente in condizione di valutare la natura, i rischi e le implicazioni delle singole operazioni di investimento o disinvestimento; a fronte di ciò, la Banca deve comunicare per iscritto situazioni di conflitto di interesse; sarebbe dovuto essere, quindi, consegnato il documento sui rischi



generali degli investimenti in strumenti finanziari e, comunque, sarebbero dovute essere fornite all'investitore informazioni adeguate ex art. 21 comma 1 lett. b) del TUF. Anche nella fase esecutiva del rapporto il cliente l'intermediario deve tenersi informato sulla situazione del cliente, in quanto la posizione del cliente deve essere vista sotto il profilo non statico, ma dinamico.

La violazione degli obblighi in capo alla Banca, pertanto, comporta la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno quantificabile in € 20.000,00 a cui dovrà essere sottratto l'eventuale valore attuale del bond e il lucro cessante.

In conclusione, parte attrice chiedeva accertarsi : la nullità degli ordini di acquisto per un controvalore pari ad € 20.000,00 per la mancata sottoscrizione del contratto quadro e condannare la Banca alla restituzione di tutte le somme spese per l'acquisto dei titoli oltre spese, commissioni e interessi; accertare per la violazione degli artt. 23 TUF e 1352 c.c. la nullità e/o inefficacia dei contratti di vendita e condannare la banca alla restituzione di € 20.000,00, oltre spese, commissioni e interessi; accertare e dichiarare per violazione degli artt. 1418 c.c., 21 TUF e 26 Reg. Consob la nullità e/o inefficacia dei contratti di vendita con condanna alla restituzione della somma; accertare e dichiarare per violazione degli artt. 27 Reg. Consob 21 c.1 lett c TUF e Direttiva europea 21.4.04 n.3 in materia di conflitto di interessi la nullità del contratto di vendita e restituzione della somma; accertare e dichiarare l'annullamento ex art. 1394 e 1395 c.c. dei contratti di vendita con restituzione della somma, con vittoria di spese e onorari.

In via subordinata, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli, accertata la responsabilità contrattuale e precontrattuale o extracontrattuale della Banca per violazione degli artt. 1175 e 1375, artt. 27, 28 c.1 lett. a, 29 c.1 Reg. Consob 11522, art. 21 c.1. lett. b TUF e Direttiva europea 21.4.04 n.89 e condannare la società convenuta al risarcimento dei danni.

In via ulteriormente subordinata, annullare il contratto di acquisto dei titoli per errore essenziale sulla identità della prestazione e quindi su una qualità essenziale del consenso e condannare la Banca al risarcimento dei danni.



Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.2.2015, si costituiva in giudizio Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa, la quale, preliminarmente, evidenziava come non fosse possibile imputare alla Cassa la violazione dei doveri di diligenza ed informativa, in quanto alla data di acquisto (24.10.2000), non vi poteva ancora essere consapevolezza sui mercati finanziari del rischio di default del Gruppo Cirio, manifestatosi solo nel 2002 in tutta la sua gravità; l'investimento, in base al profilo della cliente, all'importo investito e al portafoglio della medesima, era adeguato alla sua posizione finanziaria.

Sulle domande avversarie, eccepiva che :

- quanto alla domanda di nullità degli ordini di acquisto, evidenziava come la violazione degli obblighi di diligenza informativa non è causa di nullità dell'ordine di acquisto;
- quanto all'inadempimento della Banca, evidenziava come, all'atto dell'acquisto, la cliente era stata compiutamente informata dalla Cassa delle connotazioni dell'investimento, come lei stessa dava atto nell'ordine di acquisto;
- quanto al profilo di rischio e alla adeguatezza di investimento, deduceva che l'attrice era adusa a investimenti in strumenti finanziari e impegnava un importo modesto rispetto a quelli già utilizzati per altri investimenti; la cliente, quindi, era stata messa al corrente di ogni informazione disponibile all'epoca dell'operazione; inoltre, non vi era obbligo di consegnare al cliente prospetti informativi di sorta, essendo l'acquisto maturato a esito di una negoziazione a trattativa individuale.
- quanto alla domanda di risoluzione, si evidenziava la inammissibilità della domanda, in quanto gli eventuali inadempimenti dell'intermediario riverberano al più sulle obbligazioni assunte con il perfezionamento del contratto quadro;
- quanto alla domanda di risarcimento del danno, eccepiva la mancata prova di danni e che non si poteva prescindere dalla valutazione attuale delle obbligazioni Cirio e dai rimborsi percepiti nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Cirio; nessun importo può essere



liquidato, vista la ragionevole aspettativa di un parziale recupero del credito vantato.

- quanto al conflitto di interessi, deduceva che non vi fu alcuna operazione in contropartita diretta e la Cassa non partecipò al collocamento delle obbligazioni e, quindi, non vi era alcun conflitto di interessi.

Pertanto, la Banca concludeva per il rigetto delle domande e, in via subordinata, spiegava domanda riconvenzionale per la condanna dell'attrice alla restituzione dei titoli oggetto di causa ovvero del loro controvalore unitamente a tutti gli importi ad oggi percepiti con le cedole di interessi medio tempore incassati oltre che delle somme percepite nell'ambito dell'amministrazione straordinaria del gruppo Cirio, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.

Concessi i termini ex art. 183 comma 6 e rigettate le istanze istruttorie, la causa giungeva all'udienza del 12.6.2018 ove veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

2. In primo luogo, parte attrice domanda la nullità degli ordini di acquisto delle Obbligazioni Cirio FIN. 00/02 7,50% per un controvalore pari al 20%, ex art. 18 d.lgs. n. 415/1996 riprodotto nell'art. 23 c.1 d.lgs. n. 58/1998 per la mancata sottoscrizione del contratto quadro.

Tale domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Si osserva, difatti, sul punto che tale contratto, intercorso tra la sig.ra e la Cassa di Risparmio di Firenze, è stato versato in atti dalla convenuta (cfr. doc. n. 10 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c. di parte convenuta) ed esso non è stato oggetto di pronta contestazione, dal momento che parte attrice non ha ritenuto di depositare la memoria ex art. 183 comma 6 n.3 c.p.c.

Solamente nella comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente, parte attrice replica che controparte ha prodotto il contratto di custodia.

Tale contratto di custodia, però, era già stato depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ed è documento differente da quello sub 10 sopra citato.



Tale domanda, quindi, non può trovare accoglimento, così come, per analoga motivazione, non può trovare accoglimento la domanda sub II di cui alle conclusioni, avente ad oggetto la nullità del contratto per violazione degli artt. 23 TUF e 1352 c.c.

3. Parte attrice, poi, domanda dichiararsi la nullità e/o inefficacia dei contratti di vendita/negoziazione per violazione del combinato disposto degli artt. 1418 c.c., 21 TUF e 26 Reg. Consob.

Anche tale domanda, però, è infondata.

Difatti, l'attore collega al dedotto inadempimento degli obblighi informativi della Banca (il citato art. 26 del Reg. Consob è rubricato "obblighi informativi" e l'art. 21 TUF fa riferimento a obblighi informativi dei soggetti abilitati) la nullità del contratto, ma tale conseguenza è sconfessata dalle note sentenze Cass. SSUU n. 26724/26725, entrambe del 19.12.2007, le quali hanno escluso che la violazione delle norme che pongono a carico dell'intermediario finanziario obblighi informativi possano comportare la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative, in quanto tale violazione non incide sul momento genetico del rapporto, ma sulla sua esecuzione e sul corretto svolgimento del rapporto tra le parti, trattandosi di regole di comportamento e non di regole di validità.

4. Le domande sub IV e V di cui alle conclusioni di parte attrice fanno, poi, entrambe riferimento alla nullità del contratto per violazione della normativa in materia di conflitto di interessi (si richiamano sul punto art. 27 Reg. Consob, art. 21 c.1 lett. c. TUF, Direttiva Europea n. 30/2004, artt. 1394 e 1395 c.c.).

Sul punto deduce parte attrice come il conflitto di interessi della Banca sarebbe sorto laddove la stessa, alla luce delle notizie sul prevedibile *default* del Gruppo Cirio, decide di "alleggerire il proprio portafoglio di titoli spazzatura e di rifilarli al piccolo risparmiatore".

Deve premettersi, innanzitutto, come, anche nell'ipotesi di vendita per conto proprio, la giurisprudenza ha negato l'esistenza in automatico di un conflitto di interessi, essendo necessario, invece, verificare di volta in volta l'esistenza di una situazione concreta e attuale attinente al caso specifico, non essendo sufficiente un conflitto meramente potenziale e che occorra provare che la



Banca abbia agito per fini estranei a quelli tipici dei contratti di investimento (cfr. in questo senso, Tribunale di Parma 19 marzo 2008, Tribunale di Catania, 23 gennaio 2007, Tribunale di Milano, 10 gennaio 2007).

La negoziazione in conto proprio, quindi, di per sé non è vietata (vedi art. 1 comma 5 lett. a) del TUF e art. 32 comma 5 del Regolamento Consob) ed è necessario apprezzare le circostanze del caso concreto per verificare l'esistenza di una situazione di conflitto.

Vi può essere conflitto di interessi quando l'intermediario non consiglia quello che è il miglior risultato per l'investitore, ma si adopera per la propria convenienza, determinato dal rapporto che ha con l'emittente il titolo.

L'investitore, quindi, deve dare prova, al fine di supportare tale esistenza di un conflitto di interessi, di una serie di circostanze, quali, ad esempio, che la Banca avesse un rilevante numero di quei titoli nel proprio portafogli, che facesse parte del consorzio di collocamento delle obbligazioni, che avesse finanziato la società emittente (cfr. sul punto Trib. Piacenza, 2010).

Di tali circostanze, nel caso specifico, però, non è stata fornita alcuna prova, fermandosi parte attrice a contestazioni del tutto generiche e non supportate da alcun elemento concreto.

L'attrice, difatti, avrebbe dovuto fornire la prova che la Banca convenuta avesse, all'epoca, una rilevante esposizione nei confronti del Gruppo Cirio, ma tale circostanza non è stata allegata e, anzi, l'attrice si è limitata a contestazione perlopiù generiche sul punto.

Pertanto, anche tale domanda deve essere rigettata.

5. Parte attrice, poi, domanda la risoluzione del contratto di negoziazione dei titoli e, accertata la responsabilità contrattuale o precontrattuale o extracontrattuale della banca convenuta, condannarla al risarcimento dei danni.

In particolare, l'attrice allega come l'istituto di credito avrebbe dovuto fornire adeguate informazioni all'investitore, illustrandogli i rischi dell'operazione, consegnandogli adeguato documento informativo violando, così, oltre agli artt. 27, 28 c.1 lett. a), 29 c.1 Reg. Consob, anche gli artt. 1175 e 1375 c.c. in materia di buona fede contrattuale e l'art. 21 c.1 lett. b) TUF.



Al fine di qualificare la domanda *de qua*, va premesso come si tratti, nella specie, di una ipotesi di responsabilità contrattuale; difatti, la violazione dei doveri di informazione del cliente che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario dà luogo a responsabilità contrattuale ove si tratti di violazioni riguardanti operazioni di investimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria (cfr. sul punto Cass. SSUU, 26724-26725/2007).

Tanto premesso, si osserva come l'acquisto per cui è causa rientra nell'ambito di applicazione del TUF d.lgs. 59/1998, in vigore al tempo degli ordini di acquisto di cui è causa (anno 2000).

5.1. In primo luogo, si precisa come non possa trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto la risoluzione degli ordini di acquisto, dal momento che il mandato ad acquistare risulta essere stato adempiuto dalla Banca convenuta in conformità all'ordine impartito dagli attori e, per altro verso, che gli obblighi informativi precedono la conclusione del mandato a comprare (o a vendere) strumenti finanziari, con la conseguenza che la loro mancata prestazione giammai può integrare un inadempimento del mandato successivamente concluso.

Pertanto, l'eventuale violazione degli obblighi informativi sussistenti in capo alla Banca può avere rilevanza solamente in punto di risarcimento del danno.

5.2. Quanto alla mancata produzione di prospetto informativo, tale contestazione non può trovare accoglimento.

Si ricorda, difatti, come per giurisprudenza di merito costante, l'obbligo di predisporre e pubblicare il prospetto informativo (art. 94 d.lgs. 58/1998) vi è solamente nei casi di collocamento del titolo o di sollecitazione al pubblico risparmio.

Pertanto, nel caso di semplice negoziazione, come nel caso di specie, non vi è l'obbligo di prospetto informativo; va evidenziato come, difatti, si tratti di semplice negoziazione e non di sollecitazione al pubblico risparmio, dal momento che quest'ultima, a differenza della negoziazione, è diretta ad una platea indeterminata di persone, mentre la negoziazione è rivolta al singolo cliente (cfr. in questo senso Trib. Monza, 16.12.2004; Trib. Parma, 13.4.2005; Trib. Padova, 13.1.2006; Trib. Milano, 20.3.2006; Trib. Catania, 23.1.2007).



5.3. Parte attrice, poi, rilevava la violazione degli obblighi informativi e il mancato rispetto del principio di adeguatezza dell'investimento.

Tali due obblighi sono quelli principali sussistenti a carico dell'intermediario e vengono cristallizzati all'art. 21 d.lgs. 5\1998 oltre che agli artt. da 26 a 31 del Regolamento Consob.

Tali obblighi vanno, poi, valutati secondo il parametro rigoroso della diligenza dell'operatore qualificato, ex art. 1176 c.c., come, peraltro, dedotto da parte attrice, considerato che la banca è soggetto altamente qualificato, dal quale ci si aspetta un onere informativo superiore alla media di cui deve rendere edotto l'investitore che è, di regola, soggetto inesperto.

Non a caso, difatti, parte attrice fa riferimento al fatto che la Banca deve valutare quale operazione sia maggiormente adeguata al cliente (*suitability rule*), dopo avere valutato il profilo dell'investitore (*know your customer rule*).

L'obbligo che ha la Banca, quindi, nei confronti dell'investitore deve essere particolarmente rigoroso, non potendosi lo stesso limitare a clausole di stile, dovendo la stessa specificare il tipo di rischio, le cause da cui il rischio deriva, avvertirlo delle eventuale inadeguatezza dell'operazione (cfr. sul punto Cass. Civ., 29.12.2011, n. 29864; Cass. Civ., 7.6.2016).

Dal punto di vista processuale, in relazione all'onere della prova, va specificato che l'intermediario ha l'onere di provare di avere rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta, ex art. 23 comma 6 d.lgs. 58/1998 (cfr. Cass. Civ., 3.2.2017, n. 2949).

Nel caso di specie, l'investitore ha allegato l'inadempimento della Banca in relazione ai propri obblighi informativi, con la conseguenza che spetta all'istituto di credito fornire idonea prova : a) di avere fornito adeguate informazioni all'investitore in ordine all'investimento; b) di avere osservato le regole sull'adeguatezza dell'investimento.

Quanto all'adempimento del proprio onere informativo, la Banca rilevava come, all'epoca dell'acquisto (24.10.2000) non vi era piena consapevolezza sui mercati finanziari del rischio default Cirio, e che, comunque, erano state rese al cliente tutte le informazioni necessarie.



Sul punto si ricordi come *“in materia di intermediazione finanziaria, l'assolvimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella negoziazione di titoli (nella specie obbligazioni “Cirio”), ex art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, così come puntualizzati negli artt. 26 e 28 (come integrati dall'allegato 3) del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, impone all'intermediario sia di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità (quali la solvibilità dell'emittente, il contenuto del prospetto informativo specifico destinato agli investitori istituzionali, le caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato), senza che si possa giustificare il deficit delle informazioni da lui assunte sulla base della dimensione locale di esso e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli, sia di fornire un'informazione sulle caratteristiche del prodotto concreta e specifica”*.

In relazione, poi, ad un acquisto di obbligazioni Cirio risalente al 18 maggio 2000 e al 1 febbraio 2001 (in sostanza, coeve agli acquisti per cui è causa), la Cassazione ha affermato che *“la banca intermediaria ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione 'in concreto' sulla natura e le caratteristiche del titolo, il suo emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed eventuali situazioni di grey market o di default. Tali informazioni economiche sono tanto più necessarie laddove il crollo delle obbligazioni è imminente, al momento in cui l'ordine di acquisto è emesso dai clienti* (Cass. Civ., 9.2.2016, n. 2535); pertanto, la stessa Suprema Corte ha ritenuto, nel caso di obbligazioni Cirio, il crollo imminente già nella seconda metà del 2000 e ha ritenuto, pertanto, sussistente un onere informativo a tal proposito in capo alla Banca.

Al fine di assolvere a tale onere informativo, aggiunge la Corte di Cassazione, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca, in ordine alla propria consapevolezza alle informazioni ricevute, alla rischiosità dell'investimento suggerito e alla inadeguatezza dello stesso rispetto al profilo dell'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta *“alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo”* (cfr. Cass. Civ., 19.4.2012, n. 6142).



Precisa, poi, la Cassazione che *“tale dichiarazione può, al più, comprovare l'avvenuto assolvimento degli obblighi di informazione incombenti sull'intermediario, sempre che sia corredata da una, sia pure sintetica, indicazione delle caratteristiche del titolo, in relazione al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, tali da poterne sconsigliare l'acquisto, come nel caso in cui venga indicato nella dichiarazione che si tratti di titolo non quotato o emesso da soggetto in gravi condizioni finanziarie”* (Cass. Civ., 6.3.2015, n. 4620).

Nel caso di specie, allega la Banca come, nel modulo di ordine di acquisto sottoscritto dal cliente, vi fosse tale dicitura : *“Si dà atto che mi avete fornito le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del grado di rischiosità della presente operazione”*.

Tale formula, del tutto generica, non può senz'altro ritenersi idonea a ritenere assolto l'onere probatorio incombente sull'istituto di credito, sulla base della giurisprudenza appena citata.

Difatti, non veniva fornita alcuna informazione sulla natura e sulle caratteristiche del titolo, sul rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, sull'emittente del titolo, su eventuali situazioni di *grey market* o di *default* dell'emittente.

Tale onere informativo, quindi, non è provato essere stato assolto.

5.4. La Banca, poi, eccepisce come l'attrice fosse usa ad investimenti in strumenti finanziari per importi anche ben più elevati rispetto a quello per cui è causa, con la conseguenza che la stessa era di certo avveduta del rischio dell'investimento che stava ponendo in essere.

A tal fine, l'istituto di credito produceva estratti conto (cfr. docc. da 5 a 8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) dai quali si evinceva che l'attrice avesse già compiuto altri investimenti.

Sul punto, però, non può che rilevarsi la genericità dell'affermazione della Banca convenuta, dal momento che la stessa non specifica se tali investimenti fossero relativi a titoli a basso rischio oppure a rischio medio-alto o alto, limitandosi la stessa a dedurre che l'attrice aveva posto già in essere altri investimenti; a ben vedere, poi, tali investimenti erano, perlopiù, a basso rischio, trattandosi di BOT e BTP.



Peraltro, il profilo di rischio del cliente, e quindi l'adeguatezza dell'investimento, devono valutarsi al momento in cui questo viene eseguito, con la conseguenza che ogni investimento successivo al 24.10.2000 è irrilevante ai fini del decidere.

Pertanto, quasi tutta la documentazione prodotta da parte convenuta, relativa a operazione compiute dal 30.9.2000 in avanti, è del tutto irrilevante ai fini della controversia e alla analisi dell'adeguatezza dell'investimento, con la conseguenza che non si ritiene che la Banca abbia assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato che, all'epoca dell'investimento oggetto di causa, l'attrice avesse un'alta propensione al rischio e che, di conseguenza, l'esecuzione delle operazioni non fossero subordinate all'espletamento dei requisiti formali di cui all'art. 29 Regolamento Consob.

A prescindere, comunque, da tale rilievo, di per sé assorbente, la Corte di Cassazione ha anche precisato che il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato titoli a rischio non è sufficiente a renderlo un operatore qualificato, in quanto nella specifica materia dei contratti di intermediazione finanziaria, *“la qualità di operatore qualificato ha un preciso contenuto tecnico giuridico, espressamente disciplinato dall'art. 31, comma 2, del regolamento Consob 1 luglio 1998, n. 11522, che non può, pertanto, essere integrato dal mero riferimento all'entità del patrimonio dell'investitore ed alle sue attitudini imprenditoriali”* (cfr. Cass. Civ., 9.2.2016, n. 2535).

Si deve, pertanto, ritenere che la Banca abbia contravvenuto all'obbligo di cui all'art. 21 del Regolamento Consob, in base al quale gli intermediari *si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate ..*” e, quando il cliente richiede un'operazione non adeguata, *“.. lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto .. in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.”*

Nel caso di specie, nessuna formalità, al momento dell'ordine, è stata adottata circa la non adeguatezza dell'operazione, e, del resto, come già detto, nessuna prova la Banca fornisce circa il fatto che, al tempo dell'operazione, l'attrice



fosse usa a operazioni ad alto rischio speculativo, come quella oggetto di causa.

Pertanto, in ragione di quanto esposto, deve ritenersi che la Banca abbia contravvenuto ai propri obblighi informativi ed è ragionevole ritenere che, se l'investitore fosse stato correttamente informato delle caratteristiche del titolo, non l'avrebbe acquistato, tenuto conto che non è data prova alcuna che, alla data dell'investimento in esame, fosse dedita ad investimenti ad alto rischio, quale era quello avente ad oggetto obbligazioni Cirio.

Peraltro, non può sottacersi l'ulteriore profilo, particolarmente rilevante ai fini dell'inadempimento della Banca ai propri obblighi, per cui, durante il rapporto, non venne fornita all'investitore alcuna informazione in ordine alle obbligazioni acquistate, nonostante, nel corso del tempo, fosse conosciuta nei mercati finanziari l'alta rischiosità ad essi connessa e un peggioramento della situazione economica del Gruppo Cirio.

5.5. Conseguentemente, accertato l'inadempimento della Banca ai propri obblighi informativi e ritenuto che, se l'investitore al tempo degli ordini fosse stato correttamente informato non avrebbe acquistato le Obbligazioni Cirio per cui è causa, deve essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.

Circa la quantificazione del danno, risulta che parte attrice abbia investito la somma di € 20.000,00; risulta, altresì, che la stessa abbia riscosso cedole dai titoli per L. 2.541.354 in data 8.11.2001 e per € 1.312,50 in data 7.11.2002; inoltre, la Banca allegava come il titolo per cui è causa avesse maturato ulteriori rimborsi per € 1.380,00 il 3.3.2006 ed € 1.040,00 il 16.1.2014.

Tali circostanze non vengono specificamente contestate da parte attrice.

Pertanto, dall'importo di € 20.000,00 devono essere sottratte le somme percepite a titolo di cedole e rimborsi, pari a complessivi € 5.045,00.

Quindi, il danno risarcibile all'attrice è pari ad € 14.955,00, cui devono cumularsi, trattandosi di debito di valore, gli interessi c.d. da lucro cessante.

Tali interessi possono essere individuati nella misura di quelli legali e devono essere computati sulla somma predetta dalla data dell'acquisto dei titoli per cui è causa (24.10.2000) via via rivalutata anno per anno, sulla base degli indici ISTAT, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima



data - divenuto il debito un debito di valuta - saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulle somme liquidate per il capitale, fino all'effettivo soddisfo (v. Cass. sez. un. 1712/1995).

6. Infine, merita accoglimento la domanda proposta dalla Banca convenuta nei confronti dell'attrice, in via riconvenzionale subordinata, di restituzione dei titoli obbligazionari per cui è causa.

Non è, invece, fondata la domanda proposta da parte convenuta, sempre in via riconvenzionale, di restituzione dei rimborsi percepiti o percipiendi dall'attrice nell'ambito della ristrutturazione del Gruppo Cirio dal momento che non risulta la prova di alcun rimborso.

7. Si ritiene equo compensare le spese di lite in ragione di 1/3, visto il rigetto delle domande proposte in via principale da parte attrice e l'accoglimento della riconvenzionale; gli ulteriori 2/3 sono posti a carico della Banca convenuta, considerata la sua soccombenza in ordine alla domanda risarcitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. Nicola Latour, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie la domanda risarcitoria di parte attrice e condanna la Banca convenuta a pagare all'attrice la somma di € **14.955,00**, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- 2) Condanna l'attrice a restituire alla Banca convenuta i titoli per cui è causa;
- 3) Rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- 4) Compensa le spese di lite in ragione di un terzo (1/3) e condanna la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia alla refusione dei residui due terzi (2/3) in favore dell'attrice, liquidati in € 2.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.

Pistoia, 10.10.2018

Il Giudice
dott. Nicola Latour

